

# CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

*Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale*

Incontro di studio sul tema:  
“L’infanzia abusata”

*Frascati 7 – 9 febbraio 2000*

Abuso e problemi di coordinamento tra diverse autorità giudiziarie: il problema dei protocolli di intesa e del coordinamento delle indagini

Relatore  
Dott.ssa Anna Maria CARUSO  
Sostituto procuratore generale di Milano

## **PERIZIA ED AUDIZIONE DEL MINORE FRA CIVILE E PENALE**

Nei procedimenti a tutela del minore accusato esistono sicuramente almeno due passaggi fondamentali sui quali si concentra l'attenzione di tutti e che devono perciò soddisfare diverse esigenze, salvaguardando contemporaneamente al meglio il benessere del minore: la perizia e l'audizione del minore

**A** Sia nel procedimento civile sia in quello penale la consulenza-perizia diventa un momento fondamentale di conoscenza del minore anche se ciascun procedimento ha obiettivi diversi e il giudice richiede perciò al Perito cose diverse a seconda dell'obiettivo che deve raggiungere.

Al giudice minorile o a quello della separazione interessa la tutela del minore e perciò la conoscenza del suo disagio ed il modo migliore per restituirgli serenità e sicurezza a prescindere dall'accertamento del reato, mentre il problema del giudice penale è accertare se un abuso vi è stato e se l'imputato ne è il colpevole.

D'altra parte la sede peritale rappresenta anche un grave momento di stress per il minore e perciò occorre evitare, se è possibile, che egli sia esaminato più volte, da persone diverse, in momenti e contesti diversi.

Tutti per altro concordano sul fatto che i tests, solitamente usati quali strumenti di indagine, non possono essere reiterati in un breve lasso temporale, sicché quelli eseguiti nella prima somministrazione rappresentano un momento fondamentale.

Ancora va rilevato che il livello delle garanzie processuali è diverso nel procedimento minorile e in quello penale e ciò pone una serie di problemi che occorre anzitutto avere ben chiari per poterli affrontare.

- 1) il primo problema che si pone è allora chi nominare perito, perché da questa scelta deriveranno conseguenze importanti. Sicuramente occorre una persona che abbia esperienza in questo campo specifico, che sappia utilizzare in prima persona, o che deleghi a persone qualificate, i tests proiettivi solitamente usati, che abbia dimestichezza con le relazioni familiari e riesca perciò a vedere quel minore anche nel suo rapporto con gli adulti della sua famiglia e del suo ambiente sociale. Il Perito nominato potrà poter disporre di un impianto di video registrazione o per lo meno di registrazione. Ciò detto in generale il problema più grave è se nominare consulente una persona che il minore già conosce, in favore di un suo maggior benessere, ovvero una persona estranea. La prima soluzione è stata per molto tempo privilegiata e spesso i consulenti nominati dal giudice minorile sono diventati anche i consulenti del PM nel processo penale.

Non mi sentirei di avvallare questa strada perché i problemi che pone sono maggiori di quelli che risolve.

Non c'è dubbio che per un minore sia più facile affrontare un esame peritale con una persona già nota. Là dove esistono strutture residenziali per minori abusati, in genere vengono nominati quali consulenti professionisti che lavorano per quelle strutture.

Sulla loro competenza non si discute ma il loro ruolo all'interno della struttura può porre qualche problema. E' difficile infatti prescindere da una valenza terapeutica del ruolo, sia nell'approccio diretto con il minore sia nella supervisione agli educatori che se ne occupano, specie quando l'incarico sia conferito a permanenza del minore già in corso.

D'altro canto nel colloquio clinico con il minore la pregressa conoscenza se per un verso facilita il minore a parlare di sé, per altro verso può interferire sulla rivelazione in ragione della inevitabile percezione della "potenza" di quel professionista all'interno della struttura da parte del minore.

Il problema è aperto ma è importante che esso sia valutato dal giudice minorile se è lui a conferire l'incarico. Sarei invece più drastica nel valutare come inopportuno che quel professionista diventi Consulente del PM per la buona ragione che in tal caso egli non potrà più essere sentito come teste nel processo penale. Il perito nominato dal giudice deve essere salvaguardato nel suo ruolo di terzietà e la sua testimonianza qualificata deve rimanere slegata dal ruolo di parte che il PM svolge nel processo. Ovviamente in tal caso il teste deve riferire sulle operazioni compiute, offrendo la documentazione di tali operazioni quanto più corretta e completa possibile.

2 )Il quesito da porre al perito costituisce un altro delicato passaggio .

Il giudice minorile deve capire la portata del disagio del bambino e deve valutare se i suoi genitori possono, e in quale misura, aiutarlo.

Alla comprensione del disagio del minore non resta certo estranea una denuncia di abuso e perciò anche il giudice dei bambini ha interesse a capire se il quadro di personalità di minore e genitori e la qualità delle loro relazioni sia compatibile con i fatti denunciati: il quesito conseguentemente potrà riguardare anche la individuazione degli indicatori del trauma sessuale.

Pur a fronte di un grande fermento sulla significatività di questi indicatori che non possono certo fornire la prova di un abuso, essi restano però fattori di conoscenza privilegiata nel processo penale che andranno confrontati con tutti gli altri elementi di conoscenza che il processo può offrire e che serviranno poi al giudice per apprezzare la attendibilità della testimonianza del minore.

Il quesito deve altresì riguardare le condizioni psicologiche e psicopatologiche del minore e questa parte del quesito è un tema particolarmente "caldo" nella dialettica processuale in campo penale.

Su questo tema si pone infatti la maggiore divergenza tra gli obiettivi del procedimento minorile e del procedimento penale.

Se il minore presenta disturbi della personalità, anche gravi, il giudice minorile deve saperlo per poter approntare strumenti terapeutici riparativi e tutelanti che possono essere compatibili anche con frequentazioni protette di uno o entrambi i genitori con il minore. Certo saper con certezza se uno o entrambi i genitori

sono abusanti non è privo di rilievo per la collocazione del minore e per la regolamentazione dei rapporti con i genitori, ma, anche nella incertezza, il minore può essere adeguatamente tutelato e garantito anche nel rapporto affettivo con i genitori.

IL giudice penale invece deve sapere se gli eventuali disturbi di personalità interferiscono e in quale misura con la capacità di quel minore di percepire correttamente la realtà, di ricordarla e di riferirla, cioè con la sua capacità a testimoniare. Diventa allora importante non solo classificare quei disturbi (e la letteratura è piena di classificazioni sempre più specifiche), ma valutarne la eventuale interferenza sulla capacità a testimoniare..

Questa valutazione è più familiare per coloro che svolgono ruoli medico-legali forensi piuttosto che per quei professionisti che svolgono preferibilmente ruoli terapeutici in senso lato. Questo tipo di valutazione mi pare perciò non solo difficilmente proponibile nel quesito di un giudice minorile ma anche difficilmente affrontabile da un perito che abitualmente si occupa di altri profili. Il Perito nominato in sede civile potrà però ben descrivere e documentare la presenza di disturbi, la loro classificazione e la loro importanza e la documentazione offerta potrà essere valutata sotto il profilo che interessa al giudice penale da altri professionisti senza che ciò comporti necessariamente l'espletamento di altra perizia.

Anzi tale documentazione potrà essere oggetto delle disquisizioni dei consulenti di parte in sede penale e rendere superflua una nuova perizia per il giudice che voglia svolgere correttamente e senza deleghe il proprio compito, ancorché difficile.

In particolare nel processo penale alcuni professionisti mettono in dubbio che un minore traumatizzato anche dall'allontanamento e dall'ambiente istituzionale, ovvero con disturbi di personalità conservi integra la capacità a testimoniare. Su questo punto sarebbe utile (nu) dibattito scientifico, fermo restando che la attendibilità di un teste è compito precipuo del giudice e non del perito.

Sarebbe utile forse coinvolgere in questo dibattito anche gli istituti di medicina legale che, per quanto a mia conoscenza, sono rimasti estranei a queste problematiche che sono invece molto discusse tra gli psicopatologi forensi.

## B audizione del minore

Il processo penale prevede necessariamente<sup>in</sup> un qualche momento del suo iter, la testimonianza del minore parte offesa. Questa può essere raccolta con incidente probatorio e-o durante il dibattimento mentre nel procedimento minorile questo passaggio può essere delegato.

Scegliere quando sentire il minore è decisione sicuramente difficile che deve essere fatta dal PM dopo adeguato confronto con le persone che del minore si occupano per apprezzare quale sia per lui il momento migliore.

Per altro, come tutti sappiamo, la rivelazione è un percorso molto sofferto spesso compiuto a tappe dal minore e perciò una audizione molto anticipata potrebbe risultare intempestiva rispetto alle possibilità di ciascun minore, ma, anche i tempi lunghi di un dibattimento potrebbero dar luogo ad una rimozione e perciò le variabili da valutare sono molte.

Qualunque sia il momento, certo è, però, che è preferibile sentire il minore in audizione protetta per evitare almeno il contatto diretto tra accusato e accusatore.

Anche con queste modalità l'audizione resta comunque un momento stressante al quale il minore deve essere accompagnato e durante e dopo il quale deve essere adeguatamente sostenuto.

Chi deve svolgere questo ruolo e chi deve interrogare il minore?

Nel rispetto del contraddittorio il codice prevede anch<sup>è</sup> libertà di forme. Sarebbe anzitutto auspicabile che chi ha in carico il minore svolga in concreto il compito di accompagnamento e supporto e ciò sarà possibile se quel professionista non avrà assunto il ruolo di consulente nel procedimento civile.

Il professionista che svolge un ruolo terapeutico all'interno della struttura e nei servizi conserverà il suo rapporto privilegiato con il minore che non risulterà in alcun modo "inquinato" da ulteriori attribuzioni di compiti. Egli sarà presente accanto al minore che potrà essere interrogato dal giudice: GIP o Presidente del processo.

Molti colleghi si spaventano di un tale compito, altri invece ne rivendicano il diritto: l'unica cosa che mi sembra importante è che si concordino prima le

domande da porre e il modo in cui porle, con parole semplici e chiare che siano il risultato di ampia e preventiva discussione, alla quale dovrebbe poter partecipare anche il professionista individuato come referente e che accompagna il minore, per la maggiore conoscenza che egli ne ha circa la sua capacità di esprimersi e di emozionarsi,

Certo è che domande concordate con le parti e videoregistrazione della audizione protetta dovrebbero mettere al riparo da critiche e insinuazioni sulla conduzione dell'esame del teste, anche nel successivo prosieguo del processo.

Dove fare l'audizione protetta è problema da affrontare sulla base di ciascuna realtà locale; l'unica cosa che mi sentirei di escludere è l'utilizzo della videoconferenza dato che questi impianti sono normalmente situati o in ambiente carcerario o in luoghi di massima sicurezza.

Pur con tutte le più garantistiche previsioni non si può escludere che la audizione protetta possa essere ripetuta: in tal senso insistono generalmente i difensori quando essa sia stata fatta in incidente probatorio. In tal senso collaborano spesso gli stessi giudici quando si sentono in difficoltà a giudicare questo tipo di reati e ritengono così di dovere rassicurare un malinteso diritto di difesa.

Solo la diffusione della conoscenza e della esperienza può consentire di cogliere la multiproblematicità di questa materia e di resistere alla tentazione di una partecipazione diretta non sempre necessaria.

Chiunque abbia esperienza di questo tipo di processi per altro sa bene, come, in questa materia siano importanti le prime verbalizzazioni che normalmente sono a cura del PM o della PG per delega del PM.

In alcune procure esistono "pool" di magistrati o persone fisiche che si occupano stabilmente di questi reati.

In alcune città esistono sezioni specializzate.

Là dove tutto questo esiste si può pretendere che i primi interrogatori siano registrati in modo da assicurare la fedele riproduzione della genuinità di domande, risposte, correzioni spontanee, toni della voce.

Ognuno fa il suo mestiere e non si può certo pretendere che la polizia giudiziaria faccia una seduta terapeutica invece che un interrogatorio. E' un

obbiettivo molto preciso, ma il poter dare conto di come esso si dipana costituisce un momento di controllo importante rispetto alle risposte fornite.

E questo controllo deve potere essere fatto perché in questo processo più che in altri le S.I.T. vengono normalmente acquisite o attraverso le contestazioni o attraverso l'accordo delle parti.

Comunque sulle S.I.T. si concentra la attenzione dei difensori che cercano di trarre argomenti per attaccare la attendibilità dei piccolo testimoni, ben consapevoli del fatto che spesso gli interrogatori sono condotti senza specifica professionalità da agenti polizia giudiziaria, pur dotati di sensibilità e buon senso, nelle prime fase delle indagini, a seguito di denuncia o direttamente proposta presso uffici periferici o su segnalazione di operatori scolastici o sociali.

In tali situazioni allora i Procuratori della Repubblica devono impartire direttive generali perché anche questi primi incontri siano registrati o comunque verbalizzati nel modo più e esauriente possibile dando conto anche di eventuali reazioni emotive del minore.

Le domande devono essere brevi, chiare e aperte in modo da non indurre risposte mentre deve essere accuratamente riportato tutto quello che il minore riferisce compresi quei particolari di tempi, luoghi e circostanze magari strani che in una prima valutazione potrebbero anche apparire marginali o irrilevanti. Spesso i difensori contestano che in queste primissime operazioni i minori si trovino da soli davanti alla autorità di polizia.

La osservazione, ancorchè strumentale, non è banale e potrebbe essere oggetto di una direttiva alla P.G. la raccomandazione secondo la quale il minore sia assistito dalla presenza di un adulto di fiducia del minore stesso,

Quando questo atto interviene dopo che il giudice minorile ha provveduto all'allontanamento del minore, va valutata la opportunità di acquisire informazioni da chi ha in carico il minore prima di interrogarlo e di compiere l'atto a domicilio invece che nel proprio ufficio.

Soprattutto con i bambini piccoli interrogatori brevi e reiterati possono essere più opportuni di un lungo interrogatorio per la difficoltà dei bimbi di sostenere ansia e attenzione per un tempo prolungato.

Questa difficoltà può emergere anche nella audizione protetta e in tal caso il giudice può concordare prima con le parti l'opportunità di delegare al professionista che accompagna il minore il compito di segnalare se e quando rinviare l'audizione per il prosieguo.

In generale dovrà evitarsi che le domande facciano riferimento a cose dette dal minore in altra sede. Ma può succedere che il giorno dell'appuntamento e nonostante la preparazione ad esso, il bambino non riesca spontaneamente a riferire nulla.

Ancora una volta, se e come solleccitarlo deve costituire una decisione del Giudice che deve però confrontarsi prima con le altre parti presenti oltre il vetro unidirezionale, con l'apporto fattivo del professionista di riferimento del minore. Tutto ciò può comportare una frammentazione dell'esame che però può essere spiegata al minore e che rappresenta comunque il male minore rispetto ad una audizione mal condotta.

Là dove non esiste un luogo per una audizione condotta con queste modalità occorrerà almeno un impianto di registrazione che colleghi i due luoghi diversi e contigui e che eviti comunque il contatto visivo diretto tra minore ed imputato. Insomma la audizione protetta è atto complesso e difficile al quale deve prepararsi non solo il minore ma anche e soprattutto il Giudice che lo esegue.